

Art. 105 bis (Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento Edilizio)

Introdotta con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2002

Aggiornata con Determinazione Dirigenziale del Settore Concessioni e Autorizzazioni Edilizie n. 359 del 02.12.2003

1. L'inottemperanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 25 € a 250 € per la violazione degli articoli 16 comma 2 (sottrazione alla vista) comma 3 (barriera visiva) e comma 4 (mancata comunicazione di inizio lavori), 17 comma 4 (mancata restituzione) comma 5 (indicazione amministratore) e comma 6 (indicazione dell'edificio), 18 comma 3 (mancata posa indicatore ecografico), 21 comma 1 (mancata indicazione di accesso carraio), 80 comma 2 (mancata comunicazione inizio lavori), 90 comma 4 (mancata comunicazione inizio lavori per opere soggette a regime autorizzatorio), 93 comma 2 (mancata segnalazione), 96 comma 5 (mancata affissione tabella) e 99 comma 1 (mancata richiesta prescrizioni);

- da 35 € a 350 € per la violazione degli articoli 57 comma 1 (mancato dispositivo per prelievo campioni), 91 comma 1 (mancata richiesta della prima e della seconda visita tecnica), 93 comma 1 (mancata denuncia per recinzione provvisoria), 96 comma 6 (mancata tenuta copia progetto per opere soggette a regime autorizzatorio) e comma 7 (mancata presenza assuntore o responsabile di cantiere);

- da 45 € a 450 € per la violazione degli articoli 19 comma 3 (mancato accesso per ispezioni), 20 comma 2 (mancata sistemazione), 92 comma 1 (mancata richiesta), 96 comma 6 (mancata tenuta copia progetto per opere soggette a regime concessorio), 99 comma 2 (mancato ripristino) e 100 comma 1 (mancato accesso per visita tecnica);

- da 50 € a 500 € per la violazione degli articoli 19 comma 1 (mancata manutenzione), 24 comma 1 (mancata manutenzione aree e mancata inaccessibilità agli edifici) comma 2 (mancata recinzione, pulizie aree) e comma 4 (mancata recinzione cave), 90 comma 4 (mancata comunicazione inizio lavori per opere soggette al regime concessorio), 94 commi 1-2-3-4-5 (mancato rispetto dei requisiti delle strutture provvisionali del cantiere edilizio) e 119 comma 2 (mancata segnalazione inizio lavori).

2. L'inottemperanza delle ordinanze dirigenziali riguardanti la presentazione di documenti, emesse in attuazione del presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 250.

3. L'inottemperanza delle ordinanze dirigenziali riguardanti obblighi di fare, emesse in attuazione del presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 45 a € 450.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Dirigente Responsabile del Settore competente.

6. Per le sanzioni del presente Regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

7. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.